

COMUNE DI NICHELINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

**Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 29.3.2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 7.6.2012**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 ed in applicazione dell'art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Presupposto impositivo e soggetti passivi

1. Presupposto d'imposta è il possesso di redditi assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Nichelino alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3

Aliquota

1. L'aliquota per l'anno **2012**, come proposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 22/05/2012 è fissata nella misura di **0,8** punti percentuali per i redditi il cui imponibile complessivo dichiarato dal contribuente, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 è superiore ad € 15.000,00;
2. L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00. Tale soglia non costituisce franchigia e pertanto se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota sul reddito imponibile complessivo.
3. Per gli anni successivi, la predetta aliquota, potrà essere variata, nel limite stabilito dalle leggi vigenti, con deliberazione della giunta comunale adottata ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, entro la data stabilita dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.
5. La deliberazione di approvazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le modalità indicate dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142 della Legge 296/2006.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato direttamente al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, come stabilito dal comma 143 dell'art. 1 della L. 296/2006.

Art. 5

Decorrenza

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, del D.M. 30/11/2006 e art. 1 c. 169 L. 296 del 27/12/2006, con decorrenza dal **1° gennaio 2007**.